

Ai gentili clienti
Loro sedi

Decreto "fare": le principali novità

(DL n. 69 del 21.06.2013, S.O. G.U. n. 144 del 21.06.2013)

Premessa

In data 21.06.2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 il **DL n. 69 del 21.06.2013**, le cui disposizioni sono entrate in vigore sin dal giorno successivo alla pubblicazione (22.06.2013).

Con il decreto in commento il Governo ha adottato **disposizioni per favorire la ripresa economica del paese, tramite la concessione di agevolazioni e di semplificazioni burocratiche e fiscali.**

Tra le modifiche **più rilevanti rientra sicuramente la modifica alla disciplina della responsabilità solidale negli appalti**, ovvero la **disciplina che lega appaltatori ed appaltanti nel caso in cui vi siano violazioni delle disposizioni fiscali.** Secondo quanto previsto dal decreto fare è esclusa dall'ambito dell'applicazione della solidarietà l'imposta sul valore aggiunto.

Di seguito illustriamo le **principali novità previste dal DL n. 69/2013** precisando da subito che **trattandosi di decreto legge, potrà essere oggetto di modifiche in sede di conversione.**

Novità

Fondo garanzia PMI (art. 1)

Viene rafforzato il **Fondo di garanzia per le piccole medie imprese.** In particolare, con un apposito D.M. si cercherà di:

- ➔ assicurare **un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese;**
- ➔ limitare il **rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate** dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non

siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

**Finanziamento
per l'acquisto di
macchinari
(art. 2)**

Al fine di accrescere la **competitività dei crediti al sistema produttivo**, le **piccole e medie imprese**, possono accedere a finanziamenti e ai **contributi a tasso agevolato per l'acquisto**, anche mediante operazioni di **leasing finanziario**, di **macchinari, impianti e attrezzature** nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

Le caratteristiche dell'agevolazione sono le seguenti:

- i **finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche convenzionate nel limite di 2,5 miliardi di euro;**
- i finanziamenti hanno **durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria**, anche frazionato in più iniziative di acquisto. Essi possono **coprire fino al 100% dei costi ammissibili individuati da un apposito decreto.**

Requisiti, condizioni di accesso, modalità di erogazione dei contributi e relative attività di controllo verranno stabiliti con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il MEF.

**Rifinanziamento
contratti di
sviluppo (art. 3)**

Vengono **rifinanziati i contratti di sviluppo con un'attribuzione di risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale**, ivi inclusi quelli relativi alla **trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del decreto, non possono essere destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.

I programmi di cui sopra, **sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili.**

**Distribuzione dei
carburanti**

Per diffondere **l'uso del gas metano e dell'energia elettrica per autotrazione**, il fondo per la **razionalizzazione della rete di distribuzione**

(art. 4)	dei carburanti viene destinato anche all'erogazione di contributi per la chiusura e la contestuale trasformazione da impianti di distribuzione carburanti liquidi in impianti per la distribuzione di gas metano per autotrazione.
Gasolio ad uso agricolo (art. 6)	<p>Dal 1° agosto 2013 al 31 dicembre 2015, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, scontano l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a 25 euro per 1.000 Litri.</p> <p>L'applicazione di tale accisa viene concessa se tali soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, si obbligano a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.</p>
Agevolazione per le imprese miste nei paesi in via di sviluppo (art. 7)	<p>Possono essere concesse alle imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste.</p> <p>Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari.</p>
Potenziamento reti wi-fi (art 10)	<p>L'offerta di accesso ad Internet al pubblico è libera e non richiede alcuna identificazione personale degli utilizzatori; il gestore, comunque, rimane obbligato a garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address).</p> <p>Per l'utilizzo delle reti internet wi-fi la registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici.</p>
Credito d'imposta per il settore	Viene prorogato al 2014 il credito d'imposta per il settore cinematografico.

**cinematografico
(art. 11)**

**Concessione nei
lavori pubblici
(art. da 18 a 22)**

In materia di **concessione nei lavori pubblici sono state previste le seguenti modifiche:**

- **all'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni**, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi;
- per le **concessioni da affidarsi con la procedura ristretta**, nel bando può essere previsto che **l'amministrazione aggiudicatrice può indire**, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una **consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte**, al fine di **verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità**, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad **adeguare gli atti di gara aggiornando il termine** di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati;
- il bando può **prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione**, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario;
- **l'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto**, entro un **congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo.**

**Imposta sulle
imbarcazioni
(art. 23)**

Al fine di favorire il turismo, è stata effettuata una **modifica all'art. 16, comma 2, DL n. 201/2011, che ha introdotto la tassa annuale a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione**, anche finanziaria, residenti in Italia **nonché delle stabili organizzazioni** in Italia di soggetti non residenti, che

posseggano unità da diporto o ai quali sia attribuibile il possesso di dette unità.

Il Decreto Fare ha in particolare **soppresso la tassa per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 14 metri e ridotto la misura della tassa dovuta per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri** (che passa da € 1.740 a € 870) e per le **imbarcazioni con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri** (che passa da € 2.600 a € 1.300).

Ora, per il calcolo dell'imposta dovuta devono essere presi in considerazione i seguenti valori:

IMPOSTA SULLE IMBARCAZIONI			
Lunghezza scafo	Ammontare tassa	Lunghezza scafo	Ammontare tassa
Fino a 14 metri	Non dovuta	da 34,01 a 44 metri	€ 12.500
da 14,01 a 17 metri	€ 870	da 44,01 a 54 metri	€ 16.000
da 17,01 a 20 metri	€ 1.300	da 54,01 a 64 metri	€ 21.500
da 20,01 a 24 metri	€ 4.400	superiore a 64 metri	€ 25.000
da 24,01 a 34 metri	€ 7.800		

Per effetto della modifica dell'art. 49-bis, comma 5, D.Lgs. n. 171/2005, inoltre, **i proventi dell'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali nella misura del 20%:**

- ➔ a condizione che **il noleggio abbia una durata complessiva non superiore a 40 giorni;**
- ➔ a **prescindere dall'ammontare dei proventi.** È infatti stato soppresso il previgente limite, **pari a € 30.000 annui, al cui superamento non era consentita l'applicazione dell'imposta sostitutiva.**

Indennizzo ritardo amministrazione (art. 28)

In caso di **inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, l'Amministrazione deve corrispondere all'interessato una somma di denaro pari a 30 euro per**

ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

**DURC –
semplificazioni
(art. 31)**

È ampliata a **180 giorni** (anziché 3 mesi) **la durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC)** per i **contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**. Viene prevista, inoltre, la possibilità - qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del DURC - che **l'interessato** (anche per il tramite del Consulente del lavoro) **sia "invitato" a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.**

**DVR –
semplificazioni
(art. 32)**

In materia di **contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**, è **prevista la possibilità**, per il datore di lavoro committente, di **elaborare un unico Documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze**. Inoltre, limitatamente ai settori di **attività a basso rischio infortunistico** e con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, quest'ultimo può **individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori**. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Viene inoltre stabilito che **le aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico**, così come individuati con apposito decreto del Ministro del lavoro, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL, **possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi con un modello semplificato.**

Formazione e

Quanto alla **formazione e all'aggiornamento previsti dalle norme in**

aggiornamento

materia di sicurezza sul lavoro, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto **credito formativo** per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati (co. 5bis dell'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, inserito dall'art. 32, del D.L. n. 69/2013).

Allo stesso modo, **in tutti i casi di formazione ed aggiornamento previsti per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza** in cui i contenuti dei **percorsi formativi si sovrappongono**, in tutto o in parte, è riconosciuto il **credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati**.

Verifiche periodiche attrezzature di lavoro (art. 32)

Vengono **definiti tempi più ristretti per le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro**. In particolare, è disposto che, la prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di **quarantacinque giorni** dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati.

Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nei termine di **trenta giorni** dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi degli stessi soggetti pubblici o privati.

Cantieri temporanei e mobili (art. 32)

Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati **modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, fermi restando i relativi obblighi**.

Prestazioni lavorative di breve durata (art. 35)

Circa le prestazioni lavorative di breve durata, il D.L. n. 69/2013 in commento ha previsto **misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative** nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante **idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso** (art. 3, co. 13bis, D.Lgs. n. 81/2008, inserito dall'art. 35, D.L. n. 69/2013).

Soppressione certificazioni sanitarie (art. 42)

Per i lavoratori soggetti a **sorveglianza sanitaria**, sono **abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro in specifiche fattispecie**. In particolare, la previsione riguarda (art. 42, D.L. n. 69/2013):

- il certificato di sana e robusta costituzione richiesto dagli istituti scolastici;
- limitatamente alle lavorazioni non a rischio, il certificato di idoneità per l'assunzione di bambini ed adolescenti;
- il certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per l'esercizio personale della farmacia, nonché dei dipendenti;
- il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
- infine, quello richiesto per l'attività di maestro di sci.

Responsabilità fiscale negli appalti (art. 50)

Il Decreto modifica il comma 28 dell'art. 35, DL n. 223/2006, il quale nella versione precedente stabiliva che: *"in caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto"*.

Per effetto delle **modifiche adottate**, in caso di **contratto di appalto / subappalto**, l'appaltatore è **solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, con esclusione della responsabilità solidale per il versamento dell'IVA.**

Abrogazione del 770 mensile (art. 51)

Con l'abrogazione del comma 1, dell'art. 44-bis, DL n. 269/2003, **non è più previsto l'obbligo, per i sostituti d'imposta, di utilizzare le nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate** (c.d. "770 mensile").

Dilazione delle somme iscritte a ruolo (art. 52)

In riferimento alla **dilazione delle somme iscritte a ruolo** viene stabilito, con l'introduzione del nuovo comma 1-quinquies all'art. 19, DPR n. 602/73, che ora è **prevista la possibilità di ottenere un'ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo.**

In particolare, la rateazione concessa al contribuente può essere **aumentata fino a 120 rate mensili** qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una *"comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica"*.

La comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano congiuntamente le seguenti **2 condizioni:**

- ➔ accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- ➔ valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.

Inoltre, viene prevista la **decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive** (anziché di 2 rate consecutive).

Abitazione principale e pignoramento (art. 52)

Si **vieta il pignoramento dell'abitazione principale** (salvo che non si tratti di una abitazione di lusso ex D.M. 2 agosto 1969 e comunque se si tratti di immobili di cui alle categorie catastali A/8 o A/9).

Agenzie di viaggio (art. 55)

Il Decreto Fare contiene **una norma di interpretazione autentica** relativamente alle **attività di agenzie di viaggio**, con particolare riguardo al comma 3 dell'art. 74-ter, DPR n. 633/72, in base al quale **"non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi" sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.**

Secondo tale disposizione **l'agenzia di viaggi che applica il regime dell'art. 74-ter, determinando l'IVA con il metodo c.d. "base da base", non può detrarre l'IVA relativa agli acquisti.**

Ora, il Decreto in esame, risolvendo un'annosa questione con riguardo alle **agenzie di viaggio extraUE**, afferma che **la predetta disposizione si interpreta nel senso che: "l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi ... effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile".**

Di conseguenza, **detti soggetti non possono richiedere il rimborso dell'IVA assolta su acquisti di beni / prestazioni di servizi, a diretto vantaggio dei viaggiatori, effettuati in Italia.**

Viene però previsto che **non si dà luogo alla restituzione delle somme che al 22.6.2013 risultano già rimborsate e successivamente recuperate dall'Amministrazione finanziaria.**

Tobin tax (art. 56)

Le disposizioni del decreto in materia di **tobin tax** (l'imposta sulle transazioni finanziarie) prevedono principalmente lo **"slittamento" di alcune date collegate all'applicazione del tributo.**

In particolare, **per effetto della modifiche apportate dal decreto Fare:**

- ➔ **è prorogato il termine di applicazione dell'imposta sugli strumenti finanziari derivati, che ora va applicata a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.9.2013 (anziché dall'1.7.2013);**
- ➔ **è fissato al 16.10.2013 (anziché al 16.7.2013) il termine per il versamento dell'imposta sui trasferimenti di proprietà / operazioni su strumenti finanziari derivati posti in essere fino al 30.9.2013.**

Concordato preventivo (art. 82)

In materia di **concordato preventivo**, sono state apportate le seguenti modifiche all'articolo 161, RD n. 267/42:

- ➔ **obbligo di allegare alla domanda di concordato preventivo l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti;**
- ➔ **possibilità per il Tribunale di nominare il commissario giudiziale che vigili sull'operato del debitore, già all'atto di emissione del decreto con cui assegna**

al debitore stesso il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione;

- obbligo (e non più la facoltà) del Tribunale di disporre dell'informativa periodica finanziaria, che deve essere predisposta dal debitore con cadenza almeno mensile;
- possibilità, per il Tribunale, di abbreviare il termine fissato per la presentazione della proposta e del piano da parte del debitore, qualora risulti che l'attività da questi compiuta "è *manifestamente inidonea alla predisposizione*" di detti documenti.

**Mediazione civile
e commerciale
(art. 84)**

Viene **nuovamente previsto l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione per alcune tipologie di controversie. Le nuove disposizioni si applicano decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L.** In particolare, l'obbligo riguarda **ogni controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.**

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO